

# Agli editori «bonus» del 10% sulla spesa per acquisto carta

La Finanziaria 2004 concede agli editori un credito d'imposta sugli acquisti di carta di quest'anno. Ottenuto il via libera della Commissione Ue per evitare procedure d'infrazione, con un Dpcm saranno stabilite le modalità. Il bonus maturato nel corso del 2004 potrà essere utilizzato nel 2005, anno per il quale la Finanziaria (legge 350/03, articolo 4, commi 181-189) ha fissato un tetto di spesa di 95 milioni di euro. Il credito d'imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani, periodici e libri iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (Roc).

**L'agevolazione.** Il bonus è pari al 10% della spesa 2004 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri. Il beneficio è quindi limitato a un anno.

**Le procedure.** La spesa complessiva sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto della carta e il credito d'imposta dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi. La spesa dovrà risultare dal bilancio certificato delle imprese. Se la carta viene acquistata da altri soggetti, dovrà comunque essere ceduta agli editori con distinta fatturazione rispetto a ogni altra vendita o prestazione di servizi.

**Le modalità di utilizzo.** Il credito non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e potrà essere fatto valere anche in compensazione. Il bonus non sarà rimborsabile, ma non limiterà il diritto ad altri rimborsi. L'eventuale eccedenza potrà essere riportata al periodo d'imposta successivo.

**Le esclusioni.** Sono esclusi, tra l'altro, dal beneficio gli acquisti di carta per la stampa di quotidiani e periodici che contengono annualmente inserzioni pub-

blicitarie per un'area superiore al 50% (in dettaglio si veda il comma 183).

**Il regime speciale.** L'articolo 74 del Dpr 633/72 prevede un regime speciale monofase di determinazione dell'Iva per il commercio di prodotti editoriali. L'imposta è versata — sulle copie effettivamente vendute oppure applicando una forfettizzazione delle rese — diret-

tifica i supporti integrativi nei nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in un'unica confezione, unitamente ai giornali quotidiani, periodici e libri, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti non sia superiore al 50% del prezzo della confe-

zione. Se mancano queste condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo, fermo restando l'applicazione del regime speciale. Dunque, la presenza del supporto non pregiudica mai per l'editore la possibilità di avvalersi del regime speciale Iva e l'accesso al credito d'imposta sull'acquisto della carta.

**Gli altri beni.** Più complessa la situazione in presenza di altri beni. L'articolo 74 stabilisce che il regime speciale si applica anche se i quotidiani, i periodici e i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti, con prezzo indistinto e in un'unica confezione. Il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non deve essere, però, superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione. Se il costo del bene ceduto è superiore al 10% del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.

**I beni funzionalmente connessi.** Non si considerano supporti integrativi o altri beni (e sono quindi sempre ammessi al bonus), i prodotti che integrano il contenuto e sono ad esso funzionalmente connessi.

## Tornano in campo le tariffe postali agevolate

Il decreto legge 353/03 ha reintrodotta il sistema delle tariffe postali agevolate a favore delle imprese editoriali, abrogando le regole, più volte prorogate, introdotte dalla Finanziaria 1999. Il decreto è in vigore dal 30 dicembre scorso.

Le tariffe postali agevolate sono destinate, a partire dal 1° gennaio scorso, alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc e a quelle di libri; alle associazioni e alle organizzazioni senza fini di lucro; agli ordini professionali, ai sindacati, alle associazioni di categoria. Le tariffe saranno fissate con un decreto del ministro delle Comunicazioni, di concerto con l'Economia.

Sono esclusi dalle agevolazioni postali i quotidiani e i periodici che contengono, annualmente, inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% dello stampato (50% per l'accesso al bonus sull'acquisto della carta). Sono inoltre esclusi dalle nuove tariffe i periodici per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50% del totale degli abbonamenti.

Il dipartimento per l'Informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri rimborserà alla società Poste italiane Spa la somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate dalle imprese editoriali.

P.A.S.

tamente dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. Così si "liberano" i trasferimenti successivi del prodotto editoriale lungo la catena editore-distributore-ri venditore-lettore, da qualunque obbligo previsto dalle regole Iva.

**I supporti integrativi.** l'articolo 74

PAOLO ADRIANO STALLA